

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3576

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata MARZANO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto  
del bullismo, anche informatico

*Presentata il 3 febbraio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno del bullismo — ovvero quei comportamenti e quegli atti offensivi o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più persone al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle — è in continua evoluzione, tanto più che, attraverso le nuove tecnologie che permettono agli aggressori di insinuarsi continuamente nella vita altrui e con pervasività sempre maggiore, si sono moltiplicati i mezzi mediante i quali vengono perpetrati prepotenze o soprusi.

Secondo una recente ricerca europea svolta nel 2013 nell’ambito del progetto *Europe anti bullying*, quasi il 16 per cento delle ragazze e dei ragazzi italiani sarebbero stati vittime, negli ultimi anni, di bullismo *on line* o *off line*, anche se, in base alle stime di Telefono azzurro, solo

un minore su dieci, soprattutto quando si tratta di minori di età inferiore a quattordici anni, informerebbe un adulto della situazione.

Che si tratti di bullismo o di bullismo informatico, le dinamiche sono le stesse: la sistematicità e l’asimmetricità delle persone coinvolte, molto spesso in ragione di una disabilità fisica, del peso corporeo, della religione, del sesso o dell’orientamento sessuale, provocano presso le vittime un senso di inadeguatezza e di insicurezza talmente diffuse e profonde che portano queste persone, invece che a chiedere aiuto e protezione, a nascondersi e isolarsi.

Le forme più insidiose di bullismo e di bullismo informatico si riscontrano tra i minori di quattordici anni, spesso in contesto scolastico. Ma esistono anche molteplici forme di bullismo informatico

tra gli adulti che non possono essere trascurate, e che necessitano la promozione di un'educazione digitale largamente condivisa.

La presente proposta di legge non ha come finalità quella di proporre nuove misure repressive, bensì di prevenire il fenomeno del bullismo, rafforzando le procedure di accertamento dell'illecito nonché la

tutela delle vittime. Se, infatti, molti dei comportamenti e degli atti di bullismo e di bullismo informatico sono già di per sé penalmente rilevanti (basti pensare alla diffamazione, alla minaccia, agli insulti o allo *stalking*), non esiste ancora una normativa adeguata, che coinvolga la scuola e il sistema sociale territoriale, per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità e definizioni).*

1. Finalità della presente legge sono la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.

2. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

*a)* bullismo: i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o più persone compiono, ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più persone al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle;

*b)* bullismo informatico: gli atti e i comportamenti di cui alla lettera *a)* compiuti o realizzati con strumenti telematici o informatici, compresi i furti di identità, le manipolazioni e le alterazioni dei dati identitari.

## ART. 2.

*(Piano di azione integrato).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico interministeriale con lo scopo di redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, nel rispetto delle direttive in materia dell'Unione europea e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

2. Il piano di cui al comma 1 è integrato con un codice di autoregolamentazione destinato agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e agli altri operatori della rete *internet*. Il codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di attribuire un marchio di qualità agli operatori che, aderendo al medesimo codice, si impegnano ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di bullismo informatico, anche attraverso l'oscuramento temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Gli operatori aderenti al codice si impegnano altresì a promuovere apposite politiche che consentano alle autorità competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti di bullismo e a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione sull'uso consapevole della rete *internet*.

#### ART. 3.

*(Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico in ambito scolastico).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico nelle scuole, allo scopo di dare continuità alle iniziative già intraprese in ambito scolastico, nonché di definire una serie di azioni strategiche, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.

2. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, integra l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del bullismo informatico. Le indicazioni relative a un utilizzo sicuro della rete *internet*

da parte degli studenti possono essere oggetto di specifici moduli didattici da inserire nel piano dell'offerta formativa.

ART. 4.

*(Tutela delle vittime di bullismo informatico).*

1. Qualora una persona sia vittima di bullismo informatico può presentare una richiesta di oscuramento, di rimozione o di blocco dei dati sia al responsabile del sito *internet* sia al Garante per la protezione dei dati personali. Se entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta il responsabile non abbia provveduto, il Garante provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Qualora la vittima di bullismo informatico sia minorenni, la richiesta di oscuramento, di rimozione o di blocco di cui al comma 1 può essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 5.

*(Campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dal piano di azione integrato di cui all'articolo 2, predispone periodiche campagne di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del bullismo informatico avvalendosi del supporto dei principali mezzi di informazione e di comunicazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0038620\*